

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto;

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);

'3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7: barrare la casella nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso. Se è barrata questa casella non vanno compilate le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.

Colonna 8: se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

7. QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2014 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2013 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2013, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2014.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nel CUD rilasciato da quest'ultimo.

I contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati possono fruire delle detrazioni d'imposta per la cui determinazione si tiene conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione, se spettante, deve essere indicata nel rigo RN7 le cui istruzioni indicano i calcoli per la determinazione della stessa.

Questo quadro è composto da sei sezioni:

Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;

Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;

Sezione III: ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 trattenute dal datore di lavoro;

Sezione IV: ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;

Sezione V: contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione.

Per questi redditi la detrazione, da indicare nel rigo RN7 colonna 1 o RN7 colonna 2, è rapportata al periodo di lavoro nell'anno e a tal fine è necessario compilare il rigo RC6 indicandovi i giorni di lavoro.

In particolare, nei rigi da RC1 a RC3, indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Consultare in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005) che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Al riguardo consultare in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;

- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
 - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
 - partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.



Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella "Casi particolari"

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- "1" se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
- "2" se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da RC1 a RC3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni del CUD 2014, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

- "3" se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati. In questo caso nei righi da RC1 a RC3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

RIGHI DA RC1 A RC3 - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

- "1" **reddito di pensione;**
- "2" **redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi** (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005);
- "3" **compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.**
- "4" **redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.**

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un **regime fiscale agevolato** in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se il compenso è stato assoggettato al regime agevolato, nelle annotazioni del CUD 2014 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione "quota esente" sia quelli assoggettati a tassazione "quota imponibile" nonché le ritenute dell'Irpef e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro. In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, la somma della "quota esente" e della "quota imponibile";
- nel rigo RC11, l'importo delle ritenute Irpef;
- nel rigo RC12 l'importo delle ritenute addizionale regionale trattenuta.

Se il compenso non è stato assoggettato al regime agevolato nelle annotazioni del CUD non sono riportati i dati relativi ai compensi percepiti per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario.

In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2014 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2014. L'ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere ri-

portato nella colonna 3 di uno dei rigi da RC1 a RC3, indicando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nel rigo RC10 colonne 1 e 2.

Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF. Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.



Consultare in Appendice "Lavori socialmente utili agevolati".

Colonna 2 (Indeterminato/determinato): compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente ovvero compensi per lavori socialmente utili oppure redditi prodotti in zone di frontiera e, pertanto, avete indicato il codice 2, 3 o 4 nella colonna 1. In tal caso indicate uno dei seguenti codici:

"1" se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

"2" se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Colonna 3 (Redditi): indicare l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2014 o del CUD 2013. Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3 in col. 1), per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza di un CUD 2014, all'importo indicato nel punto 1 va sommata la quota esente riportata nelle Annotazioni. Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2014 deve essere considerato l'intero ammontare del reddito percepito.

La quota esente va indicata nella colonna 1 del rigo RC5.

Se siete invece in possesso di un CUD 2014 o di un CUD 2013 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti rigi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2014 o del CUD 2013. In questo caso, nella colonna 1 del rigo RC6, riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2014 o del CUD 2013 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2014 o del CUD 2013.

Rigo RC4 (Somme erogate per l'incremento della produttività)

Questo rigo interessa i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 hanno percepito compensi per incrementi della produttività.

Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento, entro i limiti di 2.500 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2014 o i punti 251 e 253 del CUD 2013) oppure ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD 2014 o i punti 251 e 255 del CUD 2013).

Per questi lavoratori è prevista l'applicazione di una tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (v. art. 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2).

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare n. 49/E del 11/07/2008.

Per quanto riguarda l'indennità di volo compresa nel compenso per il lavoro notturno, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può:

- assoggettare ad imposta sostitutiva l'intero importo dell'indennità di volo;
- optare per la tassazione in modo ordinario dell'intero premio facendo concorrere l'indennità di volo alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del suo ammontare (es. indennità di volo), solo se assoggettati a tassazione ordinaria. Tali ultime somme risultano indicate nel punto 255 del CUD 2014.



L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Il presente rigo, pertanto, deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte.

Se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare un modello 730/2014 precedentemente presentato, in tutte le ipotesi sotto descritte nella colonna 3 del rigo RC4 deve essere compresa, oltre all'importo risultante dal punto 252 del CUD 2014, anche l'imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto d'imposta in sede di assistenza fiscale e risultante dal modello 730-3/2014.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

A) Somme erogate per l'incremento della produttività assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo complessivo superiore ad euro 2.500.

Il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, l'ammontare dei premi di produttività, assoggettati ad imposta sostitutiva, che eccede l'importo di euro 2.500. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati e qualora la somma degli importi indicati nei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2014, per i quali risulta compilato anche il punto 252, sia superiore ad euro 2.500.

In questo caso per la compilazione del rigo:

- nella **colonna 1** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2014, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 255 del CUD barrato);
- nella **colonna 2** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2014, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- nella **colonna 3** riportare il totale dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 252 del CUD 2014;
- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2014 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 5** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2014, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 254 del CUD compilato);

- barrare la casella di **colonna 7 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva)** per rideterminare l'imposta sostitutiva riconducendo l'ammontare dei premi di produttività nel limite di 2.500 euro;
- nella **colonna 8** indicare il risultato della seguente operazione: RC4 colonna 2 – 2.500
Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- nella **colonna 9** non deve essere indicato alcun importo;
- calcolare: RC4 colonna 3 – 2500:
 - importo nella **colonna 11**. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10, col. 1;
 - se, invece, il risultato della precedente operazione è minore di zero, riportare tale importo non preceduto dal segno meno nella **colonna 10**. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

B) Applicazione dell'imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (ad esempio reddito di lavoro dipendente percepito nel 2012 superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva).

In questo caso per la compilazione del rigo:

- nella **colonna 1** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2014, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di produttività risultanti dai punti 251 dei diversi CUD;
- nella **colonna 2** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2014, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di produttività risultanti dai punti 251 dei diversi CUD;
- nella **colonna 3** riportare il totale dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 252 del CUD 2014, ovvero, in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 252 dei diversi CUD;
- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2014 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 5** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2014, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- barrare la casella di **colonna 6 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria)** per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di produttività assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 8** riportare l'ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- le **colonne 9 e 10** non devono essere compilate;
- nella **colonna 11** riportare il totale dell'imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10, colonna 1.

COMPILAZIONE FACOLTATIVA

(scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto, in quanto ritenuta più conveniente).

C) Applicazione in dichiarazione dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto (punti 251 e 254 del CUD 2014 compilati), può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché ne ricorrano i presupposti.

In questo caso per la compilazione del rigo:

1. In presenza di un solo CUD:

- nella **colonna 1** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 251 del CUD 2014, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2014 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- barrare la casella di **colonna 7 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva)** per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di produttività assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
- nella **colonna 9** riportare la somma degli importi indicati nella colonna 1 e nella colonna 4. L'importo di colonna 1 deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- nella **colonna 10** riportare il totale dell'imposta sostitutiva a debito pari al 10 per cento dell'importo indicato in **colonna 9**. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

2. In presenza di più CUD:

- nella **colonna 1** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2014, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 2** riportare il totale dei premi di produttività, risultanti dal punto 251 del CUD 2014, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- nella **colonna 3** riportare il totale dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 252 del CUD 2014;
- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2014 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 5** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2014, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- barrare la casella di **colonna 7 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva)** per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di produttività assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
- la **colonna 8** non va compilata;
- calcolare: $\text{capienza} = 2.500 - \text{RC4 colonna 2} - \text{RC4 colonna 5}$
- nella **colonna 9** indicare il minore importo tra la capienza e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 4;

- determinare: **base imponibile** = RC4 col. 2 + RC4 col. 5 + RC4 col. 9; ricondurre a 2.500 se il risultato è superiore;
- calcolare: **imposta dovuta** = base imponibile x 10%
- effettuare la seguente operazione:

imposta dovuta – RC4 col. 3

- se il risultato della precedente operazione è positivo, riportare tale importo nella **colonna 10**. Tale importo deve essere versato, utilizzando l'apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi;
- se il risultato è, invece, negativo riportare il risultato non preceduto dal segno meno nella **colonna 11**. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10, colonna 1.

D) Applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria.

Il contribuente, qualora lo ritenga più conveniente, può decidere di applicare in sede di dichiarazione la tassazione ordinaria alle somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del CUD 2014 compilati).

In questo caso per la compilazione del rigo:

- nella **colonna 1** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 251 del CUD 2014, assoggettati a tassazione ordinaria da parte del sostituto (punto 254 del CUD 2014 barrato);
- nella **colonna 2** riportare l'importo dei premi di produttività, risultante dal punto 251 del CUD 2014, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD 2014 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma dei premi di produttività risultanti dai punti 251 dei diversi CUD;
- nella **colonna 3** riportare l'ammontare dell'imposta sostitutiva, risultante dal punto 252 del CUD 2014, ovvero, in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 252 dei diversi CUD;
- nella **colonna 4** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2014 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 254 del CUD barrato);
- nella **colonna 5** riportare l'importo, relativo alle somme di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR (es. indennità di volo), risultante dal punto 255 del CUD 2014, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 252 del CUD compilato);
- barrare la casella di **colonna 6 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria)** per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di produttività assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 8** riportare l'ammontare dei premi di produttività già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
- le **colonne 9 e 10** non devono essere compilate;
- nella **colonna 11** riportare il totale dell'imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10, colonna 1.

Rigo RC5 Totale

Colonna 1 (Quota esente frontalieri) I redditi prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro. Indicare in questa colonna la quota di reddito esente. Se il reddito prodotto in zona di frontiera (codice 4 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3) è superiore o uguale a 6.700 euro, indicare 6.700; se invece tale reddito è inferiore a 6.700 euro riportare in questa colonna l'intero importo del reddito, in quanto totalmente esente. In presenza di più redditi prodotti in zone di frontiera, per determinare l'ammontare della quota di reddito esente operare come di seguito descritto:

- calcolare il "Totale redditi frontalieri", pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei rigi da RC1 a RC3, per i quali è stato riportato il codice 4 nella colonna 1;
- se il "Totale redditi frontalieri" è superiore o uguale a 6.700 euro, indicare 6.700 nella colonna 1 del rigo RC5;
- se il "Totale redditi frontalieri" è inferiore a 6.700 euro, indicare nella colonna 1 del rigo RC5 il "Totale redditi frontalieri".

Nella **colonna 3** riportare il risultato della seguente operazione:

$RC1 + RC2 + RC3 + RC4 \text{ colonna } 8 - (\text{il minore importo tra } RC4 \text{ colonna } 1 \text{ e } RC4 \text{ colonna } 9) - RC5 \text{ colonna } 1$

Nella **colonna 2** riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 5 del rigo RN1, seguire le istruzioni contenute in Appendice, alla voce "Lavori socialmente utili agevolati"

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 2, l'importo indicato nella colonna 3 deve essere riportato unitamente ad eventuali altri redditi nella colonna 5 del rigo RN1.

Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Rigo RC6 Periodo di lavoro

In questo rigo indicare il periodo di lavoro riferito ai redditi indicati nei rigi da RC1 a RC3. In particolare:

- nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l'intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.



Consultare in Appendice "Periodo di lavoro - Casi particolari".

Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata al punto 3 del CUD 2014 o del CUD 2013.



Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Lavori socialmente utili

Se nei righi da RC1 a RC3 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili, i giorni da riportare in questa colonna sono pari:

- alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2014 o del CUD 2013 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato;
- al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2014 o del CUD 2013, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3).

Se siete in possesso di un CUD 2014 o di un CUD 2013 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili;

- nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta (365 per l'intero anno).

Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2014 o del CUD 2013. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.



Se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione dovete indicare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. In presenza del CUD l'importo del reddito è riportato nel punto 2. Per tali detrazioni si vedano le istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4. In particolare, nei righi da RC7 a RC8, indicare:

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

COMPILAZIONE DEI RIGHI RC7 E RC8

Colonna 1: barrate la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a). Per la detrazione spettante consultate le istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4.

Colonna 2: indicare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2014 o del CUD 2013.

Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei rigi RC7 e RC8.

Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 5 del rigo RN1. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

SEZIONE III - Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale Irpef e addizionali regionale e comunale all'IRPEF

In questa sezione dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10

Nella **colonna 1** indicare il totale delle **ritenute IRPEF**, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 5 del CUD 2014 o del CUD 2013. In questo rigo deve essere compreso l'importo indicato nel rigo RC4 colonna 11.

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da RC1 a RC3.

L'importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN32, colonna 4. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.

Nella **colonna 2** indicare il totale dell'**addizionale regionale all'IRPEF** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 6 del CUD 2014 o del CUD 2013.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da RC1 a RC3.

Nella **colonna 3** indicare l'**acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 10 del CUD 2014 o del CUD 2013.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Nella **colonna 4** indicare il **saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 11 del CUD 2014 o del CUD 2013.

L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.

Nella **colonna 5** indicare l'**acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2014. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 6.

SEZIONE IV - Ritenute per lavori socialmente utili

In questa sezione dovete indicare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC11: indicare le **ritenute IRPEF** relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da RC1 a RC3.

Rigo RC12: indicare l'**addizionale regionale all'IRPEF** relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da RC1 a RC3.

Se siete in possesso di un CUD 2014 o di un CUD 2013 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, consultate in Appendice la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

SEZIONE V - Altri dati

Rigo RC14 - Contributo di solidarietà trattenuto: riportare l'importo indicato nel punto 137 del CUD 2014, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta. Il contributo di solidarietà dovuto viene determinato nel quadro CS.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

8. QUADRO RP - Oneri e spese

Questo quadro è destinato all'indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:

- alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta;
- altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda.

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 "Familiari a carico"):

- spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);
- spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);
- spese per l'acquisto di cani guida (rigo RP5);
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (righi da RP8 a RP14, codice 12);
- premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001 (righi da RP8 a RP14, codice 12);
- spese per l'istruzione secondaria e universitaria (righi da RP8 a RP14, codice 13);
- spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18).

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

- per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);
- per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righi da RP8 a RP14 codice 15).
- per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP14, codice 32).
- per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP14, codice 33);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

- spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col.1);
- interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo RP7);
- interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP14, codice 8);
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP14, codice 9);
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale (righi da RP8 a RP14, codice 10);
- interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP14, codice11);
- spese funebri (righi da RP8 a RP14, codice12);
- spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP14, codice 17);
- erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP14 codice 21);